

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
(Città Metropolitana di Milano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ASSEGNAZIONE
IN CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI**

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e gestione degli orti urbani ai cittadini aventi i requisiti richiesti, al fine della coltivazione senza fini di lucro, della creazione di attività produttiva di sussistenza nonché della diffusione di pratiche tipiche della civiltà rurale.

Articolo 2 - Definizione di Orto Urbano

1. Per orto urbano si intende una porzione di terreno pubblico (eventualmente compreso un piccolo deposito ad uso personale per ricovero attrezzi/materiali) concesso a titolo temporaneo e destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti di bosco e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

2. I Lotti di terreno destinati ad orti, di superficie di circa 40 mq, sono individuati in apposita tavola grafica da redigersi a cura del Settore Gestione del Territorio del Comune di Motta Visconti.

Articolo 3 – Rapporti contrattuali – Cauzione e Canone

1. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Motta Visconti viene stipulato un contratto di assegnazione, nella forma del comodato per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.

2. L'assegnatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, riceve una copia del presente Regolamento.

3. Al momento della consegna del singolo lotto di terreno destinato a orto urbano viene redatto apposito atto di consegna sottoscritto dall'assegnatario e dal Responsabile Settore Gestione del Territorio.

4. Ai fini della stipula del contratto è necessario il versamento di una cauzione infruttifera, che verrà restituita al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della buona condizione dell'orto. E' previsto inoltre il pagamento di un contributo a titolo di rimborso delle spese di manutenzione, da versare annualmente. Sia la cauzione che il contributo annuo dovranno essere versati al Comune (presso la Tesoreria Comunale) che si occuperà anche della restituzione della cauzione, quando dovuta.

5. L'importo della cauzione e del contributo annuo alle spese di manutenzione sono fissati con apposito atto della Giunta Comunale.

6. La Giunta Comunale potrà prevedere una percentuale di sconto fino all' 80% sull'ammontare del contributo alle spese di manutenzione annualmente determinato, qualora l'assegnatario si rendesse formalmente disponibile ad effettuare attività di volontariato per la realizzazione di progetti promossi dall'amministrazione stessa (es. NONNO VIGILE).

Articolo 4 - Requisiti di assegnazione

1. Possono presentare le domanda di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Motta Visconti da almeno due anni dalla data della pubblicazione del bando pubblico di cui al successivo art. 5.
 - b) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
 - c) Non disporre (in proprietà o altra forma di possesso) di un altro appezzamento di terreno, comprese le aree pertinenziali agli edifici di metratura superiore a 250 mq, sul territorio comunale o fuori dal territorio, ovvero inferiore a tale metratura, ma sottoposto a particolari vincoli che ne precludano la destinazione ad orto. Tale requisito deve essere posseduto sia dagli appartenenti al suo nucleo familiare (rileva il nucleo anagrafico).
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche al momento dell'effettiva chiamata per l'assegnazione e sono condizione per il mantenimento in validità del contratto di assegnazione.

Articolo 5 – Presentazione domande e modalità di assegnazione orti

1. Le modalità di presentazione delle domande di assegnazione orti urbani sono definite in un apposito bando pubblico indetto con cadenza periodica, indicativamente ogni 4 anni, e comunque ogni qualvolta ci fosse la necessità, e redatto nel rispetto del presente Regolamento.
2. Le domande di assegnazione degli orti urbani possono essere presentate solo nel periodo di tempo indicato nel bando. Non verranno considerate valide domande pervenute al di fuori dei termini indicati.
3. Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, per almeno 15 giorni consecutivi e mediante l'affissione di locandine nei luoghi pubblici.
4. La domanda di assegnazione deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al bando e contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'art. 4. Alla domanda deve essere allegata copia di documento di identità valido, una fotografia recente in formato tessera e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
5. Una sola persona per nucleo familiare può presentare una sola domanda di assegnazione di orto urbano (pena la dichiarazione di irricevibilità della domanda).
6. La completezza e regolarità delle domande presentate sarà valutata dal Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi che stilerà una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 6.
7. Le assegnazioni degli orti vengono effettuate secondo l'ordine di graduatoria. Si procederà, all'atto della prima assegnazione a seguito di bando, all'abbinamento tra assegnatario ed orto assegnabile mediante sorteggio (sarà pubblicata in allegato al bando tavola grafica degli orti con numerazione ufficiale).
8. Verranno accolte anche le domande di coloro che già hanno avuto un orto in assegnazione da parte dell'Amministrazione comunale, per le quali sarà costituita una graduatoria separata a cui si attingerà solo dopo aver esaurito la prima.
Esaurite le graduatorie sarà pubblicato un nuovo bando di assegnazione.

Articolo 6 - Modalità di formazione della graduatoria

1. Le domande ritenute valide sono inserite in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri

di assegnazione:

A. Parametri ISEE (ISEE ORDINARIO DEL NUCLEO)

- a) fino a € 12.000,00 punti 10;
- b) da € 12.001,00 a € 15.000,00 punti 8;
- c) da € 15.001,00 a € 20.000,00 punti 6;
- d) da €. 20.001,00 a € 25.000,00 punti 4;
- e) oltre € 25.000,00 punti 2.

B. Composizione del nucleo familiare

- a) per famiglia con oltre 4 componenti - punti 10;
- b) per famiglie di 4 persone - punti 8;
- c) per famiglie fino a tre persone - punti 5;
- d) presenza disabili - punteggio aggiuntivo: punti 3;
- e) persona richiedente disoccupata - punteggio aggiuntivo: punti 3;
- f) presenza di uno o più anziani (età superiore a 65 anni) - punteggio aggiuntivo: punti 3

2. Costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio, la condizione di disoccupazione e la durata di tale condizione che dovrà essere opportunamente comprovata.

3. La graduatoria di assegnazione, approvata con apposito atto dal Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, è pubblicata all'Albo pretorio dell'ente. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione. Il Comune ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati: dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Articolo 7 - Orti riservati e loro assegnazione

1. N° 2 orti sono riservati per assegnazioni ad utenti e famiglie seguite dal Servizio Sociale Comunale.

2. Il Servizio Sociale può proporre per tali casi, con apposita relazione, l'esenzione dal pagamento del contributo annuo alle spese di manutenzione.

3. Uno o più orti possono essere inoltre riservati alla realizzazione di progetti promossi dalla scuola o da associazioni locali operanti nel settore sociale.

Articolo 8 - Durata del contratto di assegnazione e rinnovo

1. Il contratto di assegnazione ha la durata massima di 4 anni e decorre dal 1° del mese di assegnazione al 31 dicembre del 4° anno solare dall'assegnazione.

2. E' possibile il rinnovo per altri 4 anni, solo per 1 volta, previa verifica da parte degli Uffici competenti della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, nonché del rispetto del precedente contratto da parte dell'assegnatario.

L'assegnatario, per ottenere il rinnovo, deve farne espressa richiesta entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del contratto.

3. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Articolo 9 - Subentro

1. Non esiste diritto di successione nel contratto di assegnazione di orto e non è ammessa la sub concessione dell'orto ad altre persone, anche se familiari dell'assegnatario.

2. Solo in caso di malattia o perdita delle capacità attitudinali dell'assegnatario la conduzione dell'orto spetta, sino alla scadenza naturale del contratto, al coniuge, al convivente more uxorio o ai figli conviventi.

3. In caso di rinuncia all' orto, nonostante il permanere dei requisiti, l'assegnatario comunica formalmente al Comune la propria volontà di recedere. Il Comune provvede ad assegnare l'orto resosi libero secondo l'ordine di graduatoria.

4. I beni presenti sull'orto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante (oppure - qualora non sussistessero più i requisiti al termine della stagione di raccolta l'assegnatario renderà libero e disponibile l'orto assegnatogli).

Articolo 10 - Recesso, revoca, risoluzione del contratto

1. Recesso: l'assegnatario dell'orto può sempre recedere unilateralmente dal contratto di assegnazione. In tal caso avrà diritto alla restituzione del contributo annuo alle spese di manutenzione solo se anticipatamente pagato e relativo all'anno solare successivo a quello in cui esercita il diritto di recesso.

2. Revoca: il Comune può revocare l'assegnazione dell'orto per le seguenti motivazioni:

- a) utilizzo improprio dell'area;
- b) costruzione o posizionamento sull'area di manufatti di qualsiasi natura ad esclusione del deposito eventualmente fornito dall'Amministrazione Comunale;
- c) danneggiamento della recinzione e/o dei beni assegnati;
- d) mancato utilizzo dell'orto;
- e) ricovero di animali;
- f) non rispetto del presente regolamento;
- g) contenziosi risolti con vie di fatto;

In caso di accertata violazione del regolamento e del contratto, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; resta in ogni caso fatta salva la comminazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 17.

Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero in caso di ulteriore diffida, il contratto è revocato e si procede all'assegnazione dell'orto ad altro soggetto idoneo in graduatoria.

Per motivi di interesse pubblico e di urgenza validamente motivata, l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi orto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 120 giorni e all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo, poiché il Comune entra nel possesso del bene nello stato di fatto di cui si trova.

3. Risoluzione: il contratto di assegnazione dell'orto si risolve in caso di mancato pagamento del contributo annuo alle spese di manutenzione nei termini previsti.

Articolo 11 - Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento nonché le condizioni contenute nel contratto.

2. L'assegnatario è tenuto in particolare all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- coltivare personalmente l'orto assegnato. Alla coltivazione possono contribuire i familiari mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita;
- curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto, e degli spazi comuni e contribuire alla manutenzione ordinaria;
- utilizzare l'orto esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, frutti di bosco e fiori ad uso proprio o della sua famiglia. E' pertanto vietata qualunque forma di commercializzazione dei prodotti;
- osservare le norme di buon vicinato e vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
- salvaguardare la fertilità del suolo senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, come previsto dall'agricoltura biologica;
- impegnarsi al fine del risparmio idrico, utilizzando tecniche di irrigazione a goccia e attuando sistemi di raccolta delle acque piovane;
- pagare il contributo annuo alle spese di manutenzione stabilito dal Comune;
- comunicare la propria assenza al Comune in caso di impedimenti temporanei alla coltivazione e cura dell'orto da parte dell'assegnatario e fornire l'eventuale delega che consenta la presenza nell'orto di persona diversa dall'assegnatario o suo familiare (la delega deve indicare chiaramente il periodo di validità, che non deve superare il termine massimo di tre mesi, che comportano, se superati, la revoca dell'assegnazione. E' fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori tre mesi, su disposizione debitamente motivata del Responsabile Settore AA.SS.)
- comunicare tempestivamente al Comune la perdita dei requisiti di assegnazione previsti dal precedente articolo 4;
- portare sempre con sé il cartellino identificativo che verrà consegnato all'atto di assegnazione dell'orto;
- partecipare alle iniziative formative ed informative promosse dall'Amministrazione Comunale o da soggetti dalla stessa incaricati sui seguenti temi :
 - tecniche agricole e stagionalità dei prodotti,
 - educazione ambientale,
 - educazione alimentare.

3. Allo scadere del contratto, per qualunque causa, i beni presenti sull'orto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.

Articolo 12 - Divieti

1. E' fatto divieto agli assegnatari:

- di lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
- di bruciare residui di vegetazione o sterpaglie;
- di eseguire impianti o allacciamenti elettrici, installare gruppi elettrogeni e bombole gas;
- di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- di posare teli di nylon, lamiere o simili che deturpino l'estetica dell'orto;
- di piantare alberi o arbusti da frutto;
- di usare pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti pericolosi per gli ortaggi e le persone;
- di stoccare o interrare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi o di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto;
- di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi.

- di recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- di accendere fuochi;
- di costruire capannoni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati rampicanti, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale; è possibile bordare lo spazio antistante agli orti, solitamente coltivati a fiori, unicamente con mattoni pieni o con sassi;
- di accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano;
- di costruire semenzari chiusi o serre; da ottobre a marzo è possibile proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione di tunnel per orto, delle dimensioni massime di 25 mq totali x 60 cm di altezza, realizzati con bacchette flessibili e plastica trasparente o, in alternativa con picchetti di altezza massima di 20 cm ricoperti dagli appositi tessuti per giardinaggio, di colore verde o nero;
- di installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista la protezione delle colture unicamente tramite retini flessibili di colore verde per i germogli, fino ad un massimo di 90 cm da terra;
- di ammassare letame all'interno dell'orto oltre all'uso strettamente necessario. L'uso di concimi naturali viene incentivato anche in forme coordinate tra più ortisti;
- di coltivare piante proibite dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Manutenzione

1. L'assegnatario provvede alla manutenzione ordinaria dei beni assegnati.
2. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione dei beni esistenti sull'orto, ed il taglio dell'erba all'esterno della recinzione di pertinenza, anche lungo i propri fronti comuni, ogni qual volta si renda necessario al fine del mantenimento del decoro dell'area.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, salvo che non derivino da incuria dell'assegnatario.

Articolo 14 – Assemblea degli ortisti

1. Tutti gli assegnatari prendono parte all'Assemblea degli ortisti, che si riunisce di norma almeno una volta all'anno, con le seguenti funzioni:
 - nomina, per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, di 3 rappresentanti degli ortisti che saranno i referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
 - elaborazione di proposte migliorative dell'utilizzo degli orti, nonché di proposte per la realizzazione di momenti pubblici socializzanti e aggregativi da sottoporre all'Amministrazione Comunale.
2. L'Assemblea è convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, in seguito è di norma convocata dai rappresentanti.
3. L'Assemblea può revocare uno o più rappresentanti, provvedendo alla contestuale surroga.

Articolo 15 – Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento della stipula del contratto e della successiva consegna dell'orto, solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

2. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, manomissioni, incidenti, furti che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi in conseguenza dell'assegnazione e conduzione dell'orto.

Articolo 16 - Orari ed irrigazione

1. L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

L'irrigazione viene effettuata, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze, nel periodo da marzo ad ottobre.

2. L'assegnatario deve impegnarsi al fine del risparmio idrico, utilizzando tecniche di irrigazione a goccia e attuando sistemi di raccolta delle acque piovane;

3. Su ogni orto è consentito ubicare fino a due bidoni per la raccolta dell'acqua piovana in materiale plastico della capacità massima di litri 100 appositamente chiusi perché non diventino ricettacoli d'insetti e proliferazione di zanzare.

Articolo 17 - Vigilanza e sanzioni

1. Il personale comunale incaricato effettua l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno dell'orto.

2. La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00; si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.

3. Dopo l'applicazione di tre sanzioni l'Amministrazione comunale revocherà l'assegnazione dell'orto, impossessandosi del bene nello stato di fatto, senza rifondere alcun risarcimento all'assegnatario.

4. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

Articolo 18 - Norme finali

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione dell'orto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il Codice Civile.